

STATUTO

IZOARD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PINEROLO TO VIALE SAVORGNAN
D'OSOPPO 4/10

Numero REA: TO - 1256678

Codice fiscale: 11996630015

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio 28546/11771

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione - denominazione- sede)

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1, lettera b) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:

"Izoard società cooperativa sociale"

siglabile "Izoard s.c.s.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91 e dalle altre norme di legge in materia, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Pinerolo e potrà istituire sedi secondarie ed altre unità locali anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), di persone svantaggiate, nelle percentuali e secondo quanto definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dello scambio mutualistico, i soci cooperatori, sulla base delle dispo-

sizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, e, in particolare, la ricerca della continuità di occupazione lavorativa per i soci, la Cooperativa, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, si propone come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione servizi cimiteriali e recupero salme; costruzione di tombe e manufatti cimiteriali, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione votiva e tecnologici cimiteriali quali inceneritori, crematori, obitori e simili; inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni e servizi vari di natura cimiteriale; trasporti funebri;
- attività di pulizie, civili e industriali, di interni ed esterni, di tutti i tipi; pulizia di macchinari industriali, di treni e di autobus; attività di disinfezione e disinfestazione; pulizia delle strade; rimozione di neve e ghiaccio;
- servizi di biglietteria ed accoglienza al pubblico, portierato, guardiania e sorveglianza non armata; gestione parcheggi;
- raccolta, stoccaggio, sgombero e smaltimento di rifiuti;
- allestimento e gestione di centri cottura, mense e servizi di ristorazione;
- attività di trasporto persone e merci, facchinaggio, svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici, nonché tutte le attività preliminari e complementari; gestione di magazzini e attività di logistica in genere;
- manutenzioni edili ed impiantistiche di qualsiasi tipo, tinteggiatu-

re, attività di lettura e rilevazione utenze;

- manutenzione arredi urbani ed aree verdi, potatura piante, attività di giardinaggio e vendita fiori e piante, gestione impianti agrituristici e attività connesse, ivi comprese quelle volte alla promozione dell'educazione all'ambiente;
- gestione di tintorie e servizi di lavanderia, stireria e guardaroba;
- servizi di allestimento ed assistenza fiere, mostre, meeting e ricevimenti in genere;
- gestione di canili, gattili, cliniche veterinarie, pet sitter, centri di toelettatura, attività di addestramento, allevamento, custodia e pensione per animali, cattura randagi e simili;
- servizi di supporto logistico ed operativo a Imprese, Case di Riposo, Fondazioni ed altri Enti aventi natura giuridica per agevolare l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 68/99 e s.m.i. in materia di promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro;
- assemblaggio e confezionamento di prodotti vari; montaggio, assemblaggio, selezionamento, confezionamento, cellofanatura, imbustaggio ed etichettatura di merci, manufatti, e semilavorati in genere;
- realizzazione di attività di commercio nelle forme consentite dalla legge.

La cooperativa potrà altresì compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a con-

sorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

5) - partecipare allo sviluppo ed al finanziamento di altre cooperative e, in particolare, delle cooperative sociali;

6) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia, delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione

professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

In particolare possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori:

- le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 della già citata legge n. 381/91 e successive modificazioni;
- le persone disoccupate o che si trovino nella necessità di lavorare.

Sono Soci Volontari coloro che prestano la loro attività nella Cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i Soci Volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro Soci ed il loro numero non potrà superare i limiti previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì consentita l'ammissione come Soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere Soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere ammessi alla Cooperativa Soci Sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo IV.

Art. 6 (Categoria speciale di Soci)

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, potrà essere istituita dalla Cooperativa una categoria speciale di Soci Cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei Soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.

La durata dell'appartenenza del Socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti Soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori.

All'atto dell'ammissione l'Organo amministrativo determinerà altresì i criteri e le modalità attraverso i quali si articoleranno le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa.

I Soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai Soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello Statuto.

Ai Soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della Cooperativa;
- c)- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti interni;
- d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi, nei casi consentiti, dovrà specificare:

- 1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- 2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato - anche mediante la restituzione di copia della domanda datata e firmata da un membro del consiglio di amministrazione - e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dal-

la comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art.8 (Domicilio dei Soci)

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo dieci giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o anche a mezzo PEC alla Cooperativa.

Art. 9 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa;

e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del Socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il Socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o anche a mezzo PEC alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'eser-

cizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che il Consiglio di Amministrazione, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi alla società un danno ingiusto;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizio-

ne ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da Socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 13 (Opposizione)

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui ai precedenti articoli 11 e 12 sono demandate al foro competente ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione)

I Soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni effettivamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio, gli eredi o legatari del Socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei Soci receduti od esclusi o degli eredi del Socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per motivi indicati nell'art.12 lettere b), d), e), g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso di eventuali prestiti, con il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI, AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 17 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 18 (Conferimento e azioni dei Soci sovventori)

I conferimenti dei Sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 26 comma primo, lette-

ra a), punto 2), del presente Statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero), ciascuna.

Ogni Socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a due.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma c.c..

Art. 19 (Alienazione delle azioni dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicare altro gradito o, in mancanza il Socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Art. 20 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci Cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci Cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun Socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabi-

lito nella delibera di emissione. A ciascun Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di due voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare i limiti di legge.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci Cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e del collocamento delle azioni.

Art. 21 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 22 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per

un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 100 (cento).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai Soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei Soci Cooperatori.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 23 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei Soci dalla legge o dal presente Statuto, viene

convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei Soci, con facoltà d'impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 24 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dall' uscente.

Art. 25 (Obbligazioni e altri strumenti di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) - dai conferimenti effettuati dai soci Cooperatori e volontari rappresentati da azioni del valore di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

2) - dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

3) - dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;

b) - dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi di Soci deceduti;

c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci;

d) - dalla riserva straordinaria;

e) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i Soci Cooperatori.

Art. 27 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni dei Soci Cooperatori non possono essere sottoposte a pe-

gno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio cooperatore.

L'alienazione di tutte le proprie azioni da parte del socio comporta la cessazione del rapporto mutualistico di lavoro in essere tra il socio stesso e la cooperativa.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, il bilancio sociale, che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli

utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai Soci sovventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa in misura non superiore a quella massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Art. 29 (Ristorni)

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei Soci che approva il bilancio può destinare a favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- emissione di nuove azioni di capitale;
- emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente Statuto.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei Soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli Amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e comunque tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella Società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 30 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 31 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio stesso o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera del collegio sindacale, se nominato, mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro Soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai Soci alla società e debitamente annotati sul detto libro Soci).

In alternativa alle modalità di cui sopra l'assemblea può essere con-

vocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "LA REPUBBLICA" o sul quotidiano "LA STAMPA" almeno otto giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia - la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio nonché il bilancio sociale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonché alla nomina del soggetto deputato alla revisione legale dei conti sulla società;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci se nominati;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati;
- 7) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto, fatte salve le competenze come in-

fra attribuite al Consiglio di Amministrazione;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 34 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-

sta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 35 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i Soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

I Soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta.

Nessun Socio può rappresentare per delega più di due altri Soci avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 del Cod. Civ.

Art. 36 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 37 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;

- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I Soci finanziatori non possono in ogni caso nominare più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Per la prima volta tali cariche saranno nominate in sede di atto costitutivo.

Art. 38 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci) ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 39 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato - a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 40 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti indicati nel precedente articolo 37, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 Cod. Civ.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostitu-

zione dei mancanti.

Art. 41 (Compensi agli Amministratori)

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 42 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali determinandone i poteri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 43 (Collegio Sindacale - Revisione legale dei conti)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea stessa tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis, ultimo comma c.c., l'Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 45 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai Soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci Cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 28, lettera c) nonché dell'eventuale sopraprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei Soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i Soci Cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Visto per inserzione.

Torino, 24 ottobre 2018

ELVIO CHIATELLINO

MARINA QUADRO

ELISA BATTAGLIOTTI

ELISABETTA CATARSI

DE VITO MICHELA

PELLICANO MARIANNA

CIARAMELLA LUIGI

VITO ALFARANO

ALBERTO INGARGIOLA
SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella all. B
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
23 del d.lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del regi-
stro delle imprese.